

Foglio informativo sul rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza per l'immissione sul mercato di ascensori

Questo foglio informativo è stato sviluppato su iniziativa della SECO, si rivolge ai gestori e agli installatori di ascensori. Contiene informazioni sui requisiti di legge vigenti concernenti l'immissione sul mercato di nuovi ascensori da un lato e la modifica/modernizzazione dall'altro lato l'impianti di ascensori già esistenti.

Requisiti legali in vigore

Un ascensore è considerato come prodotto ai sensi della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11). Gli ascensori possono rientrare nel campo di applicazione dell'ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc; RS 930.112) oppure in quello dell'ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch; RS 819.14). Questo foglio informativo spiega in maniera vincolante i requisiti per gli ascensori nuovi o modificati che rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza sugli ascensori. Gli organi di controllo dell'ordinanza sugli ascensori sono, per l'ambito non aziendale, L'ispettorato Federale degli Ascensori (IFA) e per l'ambito aziendale, la Suva.

Nuovo ascensore (nuova installazione, sostituzione)

Questo termine indica un ascensore installato all'interno di un edificio nuovo o esistente, indipendentemente dal fatto che sul luogo d'installazione ne fosse già presente un altro. Per l'immissione sul mercato di nuovi ascensori valgono i requisiti di salute e di sicurezza previsti nell'ordinanza sugli ascensori. I nuovi ascensori possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti nell'ordinanza sugli ascensori (allegato I della direttiva 2014/33/UE sugli ascensori) e le disposizioni di legge federale sulla sicurezza dei prodotti e dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111). L'installatore deve svolgere una procedura di valutazione della conformità e rilasciare una dichiarazione di conformità. Applicando le norme armonizzate relative ai prodotti, si presuppone, che l'ascensore risponda ai requisiti di legge.

Modifica / modernizzazione di ascensori esistenti

Una modifica o modernizzazione deve essere considerata se vengono mantenuti elementi e componenti di un ascensore esistente. La sostituzione di pezzi identici per lavori di manutenzione e di riparazione non è considerata come modifica o modernizzazione. Con un metodo appropriato, è necessario verificare i cambiamenti e determinare i pericoli risultanti. L'esistenza di nuovi rischi o di alcune modifiche può portare a una modifica sostanziale durante una modifica o una modernizzazione.

Il processo descritto rappresenta la procedura da seguire per la modifica o la modernizzazione degli ascensori già esistenti, per tener conto dello stato attuale della tecnica e allo stesso tempo di soddisfare i requisiti per la sicurezza e la salute.

Modifica sostanziale

Una modifica sostanziale avviene, non appena la modificazione apportata è importante per la funzione e la sicurezza dell'ascensore. In particolare sono considerate modifiche sostanziale su un ascensore esistente:

- L'aumento della velocità nominale
- L'aumento della massa mobile (somma della cabina, carico, contrappeso ecc.)
- Il cambiamento della corsa

Rispetto dei requisiti di salute e di sicurezza

Chiunque immette sul mercato un nuovo ascensore, al momento della consegna deve rilasciare al gestore una dichiarazione di conformità valida. In precedenza l'ascensore deve essere sottoposto a una procedura di valutazione della conformità. Le diverse procedure di valutazione per gli ascensori e i componenti di sicurezza sono descritte negli allegati IV-XII della direttiva UE sugli ascensori.

In virtù dell'articolo 2 capoverso 3 LSPPro, dal 1° luglio 2010 le modifiche sostanziali degli ascensori esistenti sono considerate come una nuova immissione sul mercato. Di conseguenza, anche in questo caso sono applicabili le prescrizioni previste per i nuovi ascensori. Questa disposizione non è applicabile agli ascensori immessi sul mercato prima del 1° agosto 1999 o secondo l'articolo 18 dell'ordinanza sugli ascensori del 23 giugno 1999 (art. 10 cpv. 4 OAsc). Questi ascensori devono soddisfare i requisiti di sicurezza materiale secondo l'allegato I della direttiva UE sugli ascensori.

Obbligo di notifica

L'articolo 7 dell'ordinanza sugli ascensori prescrive l'obbligo per gli installatori di notificare all'IFA (www.aufzugsinspektorat.ch) tutti i nuovi ascensori nei 30 giorni successivi all'immissione sul mercato. Rientrano ora in tale obbligo anche le modifiche sostanziali poiché secondo l'articolo 2 capoverso 3 LSPPro considerati come nuove immissioni sul mercato.

Procedura per modifiche agli ascensori esistenti

